

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA'  
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE

Art.1  
finalità

Il Comune di Agrigento promuove interventi allo scopo di favorire l'avvio dell'impresa, cooperativa, individuale e societaria, che agisce nei settori del commercio, della produzione dei beni, di servizi e del turismo nella realtà di Agrigento.

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi in favore di soggetti economici privati per l'avvio di nuove attività commerciali ed artigianali che non godano di altri benefici di legge.

Art. 2  
dotazione finanziaria

La gestione dell'iniziativa farà capo al Comune che, per ogni anno finanziario destinerà nel relativo bilancio di previsione, in apposito capitolo di spesa, la somma ritenuta necessaria. Tale risorsa verrà utilizzata per la concessione dei contributi in conto interessi per l'avvio di nuove attività.

Art. 3  
beneficiari

Le somme disponibili saranno utilizzate, condizionatamente allo svolgimento di attività nel Comune di Agrigento, per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti accordati dagli Istituti di Credito per le finalità di cui al successivo art.4. Potranno beneficiare dei contributi imprese nella forma individuale o societaria.

Art. 4  
tipologia di interventi

Gli interventi finanziabili per i quali può essere presentata al Comune di Agrigento richiesta del contributo in conto interessi, di cui al precedente art. 3 riguardano:

- a. acquisto locali, attrezzature, impianti e beni strumentali in genere per l'avvio di nuove attività per il commercio, artigianali e turistiche;
- b. lavori edili di costruzione, ristrutturazione e di manutenzione straordinaria consistenti anche nell'ampliamento, consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi essenziali e strutturali dell'organismo edilizio e/o degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso compresa la messa a norma degli impianti ai sensi delle normative comunitarie e nazionali in materia igienica-sanitaria, antinfortunistica ed edilizia;
- c. i programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, nonché le spese di formazione professionale sostenute dall'impresa nel primo anno di attività.

Art 5  
criterio di calcolo del contributo in conto interessi passivi

L'intervento agevolativo del Comune di Agrigento consiste in un contributo in conto interessi da corrispondersi alla scadenza di ogni anno direttamente agli Istituti di Credito per la riduzione degli oneri finanziari inerenti prestiti accordati, nella forma tecnica di sovvenzione con durata di 36 mesi nella misura annua del 50% del Prime Rate aumentato di 5 punti e comunque non superiore al 5% o ad un tasso stabilito annualmente dall'Amministrazione.

Gli stessi Istituti di Credito in sede di adesione di massima alla concessione del prestito dovranno lasciare al richiedente apposita certificazione circa gli oneri per interessi passivi, separatamente a carico del Comune ed a carico del mutuatario.

L'intervento sarà calcolato secondo il criterio scalare specificato all'ultimo comma dell'art. 11.

L'ammontare del prestito agevolato non potrà eccedere la somma globale risultante dai preventivi, al netto di IVA, di cui al successivo art.8 comma 2 lettera c).

In ogni caso l'ammontare del prestito assistito dall'intervento comunale in conto interessi non potrà superare la somma di £. 80.000.000 (lire ottantamila), né essere inferiore a L. 5.000.000 (lire cinquemila).

Per l'eventuale eccedenza dei prestiti accordati dagli Istituti di Credito convenzionati oltre i limiti stabiliti nel comma precedente, il Comune non attuerà alcun intervento.

Art. 6  
divieto di cumulo e tassi applicabili

a. Gli Istituti di Credito convenzionati applicheranno ai prestiti posti in essere ammessi alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, anche eccedenti il limite di cui all'articolo 5, un tasso di interesse non superiore al Prime Rate aziendale pro tempore vigente, franco commissioni e spese accessorie. Tale tasso non potrà in ogni caso essere superiore a quello di riferimento ministeriale per il settore dell'artigianato, attuale al momento del finanziamento.

b. I soggetti beneficiari da parte del Comune del Contributo in conto interessi passivi, ai sensi del presente regolamento, non possono usufruire di contributi della stessa natura da parte di altri Enti.

c. Il richiedente ha l'obbligo, all'atto della presentazione dell'istanza per l'ammissione ai benefici di cui al presente regolamento, di rendere preventiva dichiarazione circa la richiesta o l'ottenimento di contributi in conto interessi da parte di altri Enti, nonché d'impegnarsi a rinunciare agli interventi da parte del Comune una volta ottenuto analogo beneficio da parte di altri Enti.

Art 7

istanza e documenti da allegare

1. Le domande dovranno riguardare interventi da effettuare a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Esse dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata A/R ovvero presentate personalmente al protocollo presso il Comune di Agrigento, utilizzando il modulo all'uopo predisposto e seguendo le istruzioni in esso contenute, perentoriamente entro il 31 agosto di ogni anno.

2. La domanda in carta legale intesa ad ottenere il contributo in conto interessi, a firma autenticata, nei modi di legge, del titolare o del legale rappresentante, deve contenere l'indicazione dell'Istituto di Credito con il quale s'intende contrarre il prestito.

Nella domanda dovrà essere dichiarato:

a. per le imprese artigianali e commerciali di essere iscritte alla C.C.I.A.A. per il tipo di attività per la quale si contrae il prestito;

b. per le imprese cooperative, di essere iscritte nell'albo prefettizio;

c. per le imprese già costituite, numero di partita iva e codice fiscale. Per le imprese in corso di costituzione i dati saranno forniti prima della erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito convenzionato;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo debitamente autenticata, per le imprese societarie e cooperative;

2. relazione particolareggiata dei lavori e/o degli acquisti da effettuare, a firma di un tecnico debitamente autorizzato, con l'indicazione della spesa globale prevista e della data presunta di ultimazione dei lavori o delle forniture. Tale data non può superare di oltre 12 mesi quella di comunicazione da parte del Comune di ammissione al beneficio;

3. attestazione del Comune di regolarità e conformità urbanistica, per le opere che necessitano di concessione o di autorizzazione edilizia;

4. preventivi di spesa delle ditte che eseguiranno i lavori e/o forniranno i beni e servizi oggetto dell'intervento programmato;

5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare o del legale rappresentante, attestante di non avere ottenuto agevolazioni per lo stesso titolo e per le stesse finalità da parte di altri Enti, ovvero, in caso contrario, l'importo ottenuto, l'Ente finanziatore e gli estremi del provvedimento concessivo;

6. dichiarazione di adesione di massima alla concessione del mutuo da parte dell'Istituto di credito.

Art.8  
istruttoria

1. La Commissione di cui al successivo articolo 9. effettuerà un esame preliminare delle domande per valutarne l'ammissibilità al contributo dando priorità alle imprese, secondo l'art.2083 del codice civile, che svolgeranno la propria attività nel centro storico.

2. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione si riunirà entro 15 giorni, fissando il calendario per le successive sedute, per esaminare le richieste, sempre che queste siano state presentate. Quelle giudicate ammissibili saranno ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione.

3. L'Ufficio che istruisce le pratiche richiederà una volta soltanto l'integrazione della documentazione mancante, essa dovrà essere prodotta dal richiedente il beneficio, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

4. Per ciascuna domanda ammissibile saranno verificati i conteggi effettuati dall'Istituto di Credito relativi alla determinazione della quota di interessi passivi posti a carico del Comune.
5. Sull'esito dell'esame preliminare potrà essere data notizia agli interessati entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.
6. Copia delle domande già giudicate ammissibili e rientranti nell'assegnazione dei benefici di cui al presente regolamento, sarà trasmessa dal Comune agli Istituti di Credito che hanno dato la loro disponibilità ad accordare il mutuo, per la decisione insindacabile sulla concessione del finanziamento, e perchè questi ultimi provvedano alla raccolta e conservazione degli atti conseguenziali.
7. Gli istituti di Credito sono tenuti a comunicare con immediatezza agli interessati e per conoscenza al Comune, l'erogazione del finanziamento ovvero la negata concessione del prestito.

#### Art. 9

##### Commissione per l'esame delle istanze

E' istituita la Commissione per l'esame dell'ammissibilità delle istanze, con durata biennale.

La Commissione sarà composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, da tre rappresentanti di categoria (1 per i Commercianti, 1 per gli artigiani e 1 per le imprese turistiche ) nominati dal Sindaco, su una rosa di cinque nominativi, segnalati dalle confederazioni di categoria o, in mancanza, dalla C.C.I.A.A. di Agrigento e dal Dirigente del servizio, o suo delegato, che svolgerà anche i compiti di segretario.

Il Sindaco potrà sostituire i componenti la commissione dopo tre assenze consecutive.

#### Art. 10

##### modalità di erogazione del contributo

a. La Commissione di cui all'articolo 9, valutato l'ammissibilità della domanda al contributo in conto interessi, trasmette al Sindaco gli atti, il quale, previa provvedimento, di Giunta, comunicherà all'Istituto, di Credito l'ammissione e quindi l'autorizzazione a concedere il prestito sorretto dal contributo del Comune.

Il provvedimento di Giunta indicherà l'importo degli interessi passivi a carico del Comune, che saranno pagati entro la chiusura di ciascun esercizio finanziario e per l'importo di competenza di questo, e così per ogni anno sino alla estinzione del finanziamento da parte del mutuatario.

L'importo degli interessi sarà desunto dalla certificazione rilasciata dall'Istituto di Credito contestualmente alla dichiarazione di adesione di massima.

b. Entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori o comunque degli interventi previsti, la ditta richiedente dovrà trasmettere al Comune con raccomandata A/R ovvero con consegna personale al protocollo comunale, i seguenti documenti in originale ovvero in copia autenticata:

1. fatture quietanzate emesse dalla data di presentazione dell'istanza ed entro i 90 giorni decorrenti dalla data di fine lavori o di completamento delle forniture;
2. eventuale contratto d'acquisto dei locali o dell'area,
3. autorizzazione o concessione edilizia del Comune relativamente alle opere per le quali si richiede il finanziamento;
4. lettera dell'Istituto di Credito con gli estremi del prestito concesso (importo, durata e tasso di interesse praticato);

#### Art 11

##### obblighi del beneficiario

a. Il beneficiario, qualora contravvenga al divieto di cumulo, perde il diritto al beneficio per intero e conseguentemente è obbligato alla restituzione della parte maturata.

b. Qualora il beneficiario estingua il mutuo anticipatamente, il Comune rimane sollevato dall'obbligo di corrispondere all'Istituto di Credito mutuante le successive annualità di interessi passivi a proprio carico;

c. I beneficiari si obbligano a non trasferire a terzi per cinque anni quegli immobili e attrezzature per la realizzazione o l'acquisto dei quali abbiano fruito dei contributi del Comune.

Non ottemperando, il Comune dovrà esperire ogni azione, anche in sede giudiziaria, per il recupero dell'intero contributo concesso.

#### Art. 12

##### criteri

Dopo la esecutività del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, sulla base della certezza e dell'apposito stanziamento, sarà, entro il termine di gg.30, emesso avviso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, in ordine alla presentazione, delle istanze di cui al precedente art.7.

La Commissione provvederà alla compilazione della graduatoria dei beneficiari secondo i criteri stabiliti nel suddetto avviso pubblico.